

Contributo della Soprintendenza per i Beni Archeologici

La definizione delle aree da tutelare scaturisce dalla revisione e dall'aggiornamento delle determinazioni e delle conoscenze pregresse e implica una nuova codificazione delle tipologie dei beni da tutelare e della rappresentatività degli stessi, anche in relazione ad una necessaria differenziazione e graduazione delle norme di tutela.

1) Centuriazione

Per quanto concerne il territorio in cui persiste la centuriazione, occorre procedere innanzitutto alla riformulazione dei termini previsti dal PTPR che dava maggiore risalto alle aree situate all'interno dei limiti centuriali piuttosto che agli stessi.

Si ritiene necessario, quindi, porre particolare attenzione alla preservazione dei relitti centuriali ancora riconoscibili (ad esempio assi di cardini e decumani coincidenti con strade, anche poderali, cavedagne, fossi e canali, ecc.), anche nel caso di modifiche apportate alla viabilità esistente (ad es. realizzazione di rotonde viarie); nella progettazione di tali modifiche dovrà comunque essere preservata la testimonianza dell'antico incrocio o del tracciato originario.

2) Aree di interesse archeologico

Sulla base della documentazione acquisita e dell'esperienza pregressa, si prevede di considerare una diversa articolazione dei siti archeologici, di cui si propone al momento un' esemplificazione, passibile di successive modifiche in sede di stesura definitiva del PTCP.

"Aree di potenzialità archeologica"

- aree che, per la loro natura, entità, emblematicità, rappresentatività, estensione o stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista o nel sottosuolo, continuità insediativa, sono suscettibili di valorizzazione parziale o totale tramite ricerche sistematiche, conservazione in vista, fino alla creazione di parchi archeologici (quali, ad esempio, la città etrusca di Marzabotto e l'area archeologica di Claterna)

"Aree di interesse archeologico documentario"

- aree di accertato interesse archeologico individuate sulla base di scavi, prospezioni, foto aeree, ecc., che costituiscano significativi esempi di insediamento antico e che rappresentino potenziali bacini di acquisizione di dati e materiali, di studio e di ricerca; l'esame di tutti questi elementi e la considerazione dell'eventuale interesse riscontrato possono far rientrare tali aree nella categoria precedente individuata come "Aree di potenzialità archeologica"

"Aree di interesse paleoambientale o antropogeomorfologico"

- aree di interesse paleoambientale o antropogeomorfologico, quali paleovalle, argini, opere di irraggiamento idraulica, apprestamenti antropici che abbiano rimodellato significativamente il terreno, come ad esempio muretti ecc.

Per quanto concerne la tutela archeologica, nel quadro conoscitivo del PTCP si intende far confluire i seguenti dati:

1 - Documentazione base già presente nel PTPR

2 - Revisione dello stesso PTPR, finalizzata da un lato ad attestare possibili modifiche derivate dall'effettuazione di accertamenti e scavi archeologici che abbiano modificato l'originario quadro di riferimento, dall'altro a correggere eventuali errori nella localizzazione o perimetrazione delle aree già segnalate

3 - Risccontro dei vincoli ex L. 1089/3 9, ora D.L.vo 29.10.1999, n. 490, con aggiornamento delle aree nelle quali sia stato apposto o sia in corso di apposizione un vincolo dopo l'entrata in vigore del PTPR

4 - Oltre i siti in qualche modo già afferenti ad ambiti di vincolo, si intende arricchire la serie di contesti territoriali meritevoli di tutela in base al PTCP, sulla scorta della definizione di nuovi criteri di valutazione della rappresentatività storico-culturale o dell'individuazione di nuovi contesti in relazione all'avanzamento della ricerca.

Contributo della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio

Queste note costituiscono una riflessione sulla necessità di defluire, attraverso la normativa, forme diversificate di controllo delle trasformazioni territoriali in rapporto all'istanza di conservare la configurazione del paesaggio, sia in quanto complessa stratigrafia delle relazioni naturali e culturali che si esplica nella topografia dei luoghi, sia in quanto contesto dei singoli beni culturali.

Tutela del paesaggio e gestione del territorio

La tutela del paesaggio, secondo una concezione largamente condivisa nella cultura contemporanea (che si esprime nelle Raccomandazioni Unesco poi riprese negli indirizzi dell'UE), non riguarda solo le caratteristiche formali o monumentali del territorio ma anche la conservazione delle sue "funzioni" legate all'incremento e all'accrescimento qualitativo della diversità biologica e culturale, le misure per minimizzarne il "consumo" delle risorse ambientali e umane promuovendo attività compatibili con la persistenza dei suoi caratteri.

E' perciò premessa indispensabile, per l'efficacia delle misure di salvaguardia, che sia superata la distanza nella pratica pianificatoria tra i criteri e le previsioni della programmazione economica dello sviluppo del territorio e la definizione del suo assetto fisico attraverso il lay-out grafico del piano e le raccomandazioni normative allegate.

L'insuccesso nella gestione del territorio nel frenare l'espansione delle manifestazioni di deterioramento e di spreco delle risorse, la scarsa efficacia dell'azione inibitoria, hanno comportato spesso una semplice presa d'atto negli strumenti di pianificazione dei fenomeni più o meno spontanei di abuso ambientale.

Aree di vulnerabilità

Si impone quindi una riflessione approfondita sull'evoluzione del degrado del paesaggio (in particolare riferita agli effetti indesiderati provocati indirettamente e al di fuori di ogni intenzione da indirizzi e orientamenti di pianificazione troppo generali, non misurati concretamente con la concretezza e la specificità dei luoghi).

Si ritiene pertanto che oltre a definire le **unità di paesaggio**, si debbano individuare, anche in modo schematico per ambiti e grado, le **aree di vulnerabilità** determinando i fattori di rischio e di emergenza a cui sono sottoposte: lo scopo è indagare e valutarne l'andamento delle dinamiche, come richiesto **dall'Accordo tra Ministero per i Beni e le attività Culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di Paesaggio** del 19 aprile 2001.

L'**analisi della vulnerabilità** (come interpretazione complessiva delle interrelazioni tra mutazione dell'assetto del territorio e sviluppo economico produttivo) è uno strumento propedeutico per verificare nel tempo le componenti (di accelerazione o freno) e l'evolversi reciproco dei fenomeni pregressi e in divenire dell'evoluzione degli ambiti locali. Costituisce infatti la premessa per prevedere i possibili esiti del piano a breve e a lungo termine, rispetto ai fattori il cui impatto è duraturo nel tempo e di alto disturbo per l'assetto della morfologia e le funzioni del territorio.

E' infatti indispensabile, oltre a evitare errori di prospettiva analoghi a quelli del passato, fondati su modelli interpretativi semplificati, poter correggere le tendenze in atto, approntando nel corso del tempo norme più appropriate e aderenti alla realtà.

Per inciso, questo tipo di valutazione, anche a scala del territorio provinciale, è preliminare anche alla determinazione dei limiti e dei compiti della concertazione e della "pianificazione partecipata", rendendo più efficaci le forme di incentivazione economica e di supporto per attività da promuovere o sostenere.

Le **aree di vulnerabilità** dovrebbero essere sottoposte a misure specificamente determinate rispetto alle caratteristiche delle trasformazioni in corso, per evitare che si inneschino processi incontrollati di deterioramento, di abbandono o di sfruttamento troppo intensivo del territorio.

Per queste zone la prognosi preliminare deve tener conto del fatto che l'espansione di una destinazione d'uso che coinvolga la scala interregionale o nazionale, provochi indirettamente una diversa concentrazione delle attività con una modificazione dei flussi di popolazione e dell'occupazione del suolo.

In linea generale, si sottolinea che sono indispensabili raccomandazioni puntuali e il controllo degli effetti del piano nel tempo per il territorio per i settori indicati. Si citano a titolo esemplificativo i seguenti casi:

- a. gli ambiti di influenza delle nuove reti infrastrutturali della circolazione, su ruota e su rotaia, soprattutto nei riguardi dell'Alta Velocità**

Gli studi delle misure di compensazione dovrebbero prevedere, **congiuntamente alle opere puntuali di risarcimento ambientale** relative alla realizzazione, sia la **sistemazione delle sedi stradali o ferroviarie abbandonate** con opere di ripristino del paesaggio, secondo i criteri dettati dall'ingegneria naturalistica, sia il

recupero della viabilità e dei tracciati storici (sentieri, tratturi, vie di pellegrinaggio, ecc.). Si deve considerare anche i **traguardi visivi e panoramici** che li interessano. Queste raccomandazioni sono strettamente connesse al miglioramento del sistema degli itinerari turistici e culturali.

Potrebbero essere definiti anche programmi di recupero integrati per i manufatti che insistono su questi percorsi (architetture, opere di utilità o di ingegneria, edicole, pietre miliari, recinti, segni), proponendo indicazioni anche per la diversificazione della ricezione turistica e dell'offerta museale.

Si rende indispensabile inoltre una riflessione per aggiornare i criteri delle definizioni

di **museo del territorio, museo etnografico, museo all'aperto, museo delle tradizioni locali, della cultura materiale**, in modo di incrementare la redditività e la rilevanza di queste strutture, legandole anche alla programmazione di eventi speciali. Queste misure dovrebbero riguardare in particolare i territori della montagna.

b. gli ambiti delle reti impiantistiche, energetiche, di trattamento dei rifiuti

Devono essere definite oltre alle misure di sicurezza e alle aree in cui queste attività sono vietate, i criteri di inserimento nel paesaggio di queste opere, con i metodi di mitigazione diversificati in relazione alle zone di attraversamento dei tracciati, rispettando la configurazione dei luoghi, con piani specifici di rigenerazione naturalistica, basati sul monitoraggio della qualità ambientale. Analogamente deve essere previsto, con precise indicazioni temporali, lo smantellamento della rete in disuso, soprattutto per quanto riguarda dighe, centrali elettriche, pozzi, definendo i metodi per l'abbattimento dei fattori inquinanti ad esse legati.

c. gli ambiti di influenza delle attività produttive con alto impatto ambientale, come le attività estrattive e minerarie, i distretti industriali, gli allevamenti intensivi, soprattutto quando questi ricadano in zone con destinazione d'uso miste, limitrofe ad aree intensamente abitate

E' necessario quantificare i parametri e i costi, in termini di perdita della qualità ambientale nel tempo e delle possibilità di ripristino o di compensazione. Un altro caso attiene alle **aree industriali dismesse** che comprende anche i complessi monumentali delle **archeologie industriali**, ricadenti in molti casi, per la necessità di sfruttare risorse (legate all'esposizione climatica, alla geotermia, la potenza dell'acqua e dell'aria per la produzione di energia) in zone di rilevante interesse paesaggistico. Le trasformazioni che possono essere assentite debbono essere limitate a quelle compatibili con la struttura esistente.

d. gli ambiti periurbani, dove la concentrazione dell'abusivismo è più elevata

Debbono essere varate misure specifiche per la conservazione delle aree meno compromesse e per il mantenimento delle caratteristiche insediative storicamente strutturate. In queste zone sono di particolare rilevanza le scelte per la localizzazione delle destinazioni d'uso legate al terziario e alla grande distribuzione commerciale.

Si ricorda inoltre che in questi ambiti ricade una considerevole porzione del numero degli immobili di proprietà pubblica. La prevista dismissione (preceduta dai nuovi elenchi dei beni vincolati) immette sul mercato edifici e aree di notevole estensione di questo patrimonio. E' auspicabile l'introduzione di prescrizioni ad hoc per evitare influenze di tipo speculativo.

e. le zone di confine ai parchi naturalistici, alle aree protette, quelle limitrofe alle zone a rischio sismico, idrogeologico, o sottoposte a ricorrenti emergenze naturali, come le aree di esondazione e le aree franose

Queste zone richiedono di varare norme specifiche per impedire che lungo i bordi si addensino fenomeni di utilizzo intensivo del suolo.

f. le zone di rimboschimento, monoculturali e non, insieme alle zone dove nel passato sono state sottoposte a piani forestali con specie, sesti e strutture di impianto e incongruenti con il paesaggio circostante

Il piano deve comprendere specifiche sull'inserimento paesaggistico, con misure per promuovere la biodiversità e mantenere i resti delle culture boschive storiche, per preservare le forme tradizionali di conduzione culturale delle piante, le associazioni, i cultivar, gli innesti e le varietà le forme di potatura e portamento diventati rari.

NOTE SULLE NORME SPECIFICHE

Tutela del paesaggio agrario

Si ritiene che per quanto concerne il paesaggio agrario e il mantenimento delle sue caratteristiche, il piano debba essere finalizzato al mantenimento dei presupposti ambientali che permettono e favoriscono la sua permanenza, identificando misure di conservazione specifiche per i singoli elementi o aree.

Per questo si esprimono perplessità sul fatto di affidare al disegno del verde su larga scala, con la riproposizione dei modelli della tradizione, la ricostituzione della continuità del paesaggio agrario, senza definire gli strumenti che permettano di assicurarne la permanenza.

Il ripristino del paesaggio può riguardare dimensioni limitate, non si può basare sull'applicazione di modelli astratti, estrapolati dalla storia, senza conoscere nei dettagli i cambiamenti delle condizioni fisiche e biologiche del territorio.

I brani di paesaggio storico (con le componenti naturali, insediative, archeologiche, agricole, l'idrografia artificiale, la rete dei luoghi della produttività storica ecc.) devono essere tutelati attraverso norme specifiche, promuovendo il loro censimento e la loro conoscenza.

Tutela del costruito

a. Consolidamento e adeguamento degli edifici storici

Per quanto attiene il consolidamento degli edifici sono ammissibili quegli interventi puntuali che costituiscono un miglioramento degli elementi strutturali senza modificarne il sistema e lo schema statico.

Per quanto riguarda l'adeguamento impiantistico, soprattutto i sistemi di riscaldamento e di climatizzazione, si auspica l'applicazione di criteri di risparmio energetico e di tecnologie biocompatibili, in modo da ridurre le forme di inquinamento. Pertanto si ritiene che la destinazione d'uso dei sottotetti a scopo abitativo o la previsione di lunga permanenza in questi spazi sia da sconsigliare e da evitare il più possibile in quanto si perde un luogo di "compensazione energetica" che mitiga la differenza di temperatura tra l'esterno e l'interno, permettendo migliori prestazioni e durata dell'edificio nel corso del tempo.

b. Cambio di destinazione d'uso

Il cambio di destinazione d'uso può essere ammissibile solo quando si prevedano funzioni compatibili con la conservazione degli immobili, cioè quando non comportino:

- un carico di esercizio sostanzialmente diverso da quello esistente,
- un adeguamento strutturale che modifichi essenzialmente la configurazione statica dell'edificio,
- modifiche essenziali nella distribuzione e nel rapporto tra spazi accessori aperti o semicoperti, pertinenze ed edificato,
- attività che producano effetti rilevanti di disturbo sensoriale.

c. Studi preliminari

Per tutti gli immobili che sono sottoposti ai vincoli del D. LOS. 490/1999 è indispensabile la presentazione di studi preliminari che non siano una semplice bibliografia o cronologia storica, ma che indaghino concretamente la compagine dell'edificio, descrivendone nei dettagli le trasformazioni storiche subite dalle diverse parti e illustrandone lo stato di degrado presente, con precise diagnosi della situazione esistente, dal punto di vista della localizzazione urbana, della struttura, della materia, delle finiture.

d. Mantenimento dei caratteri insediativi delle aree di espansione urbana

I caratteri della struttura insediativa le caratteristiche delle tipologie storicizzate devono essere mantenuti. In particolare non dovranno essere sostanzialmente modificati i rapporti spazi aperti/edificato, non solo nelle singole proprietà ma anche nell'insieme dell'insediamento.

e. Mantenimento dei caratteri degli insediamenti montani e rurali

Per quanto riguarda i complessi delle ville, con gli insediamenti rurali ad essi legati, gli insediamenti sparsi, i borghi, ecc., le raccomandazioni devono prevedere, oltre al mantenimento dei singoli manufatti, anche norme per conservare il contesto, i perimetri storicizzati, i profili, i punti di vista, i panorami.

La normativa deve contenere raccomandazioni specifiche per mantenere sia gli spazi di utilità e di pertinenza dell'abitazione (pozzi, fontanili, forni, aie, stalle ecc.), sia quelli pubblici con le forme di vegetazione storicizzati, i percorsi, le strutture di utilità (canalizzazioni, fonti).

In particolare norme dettagliate devono essere previste nelle zone in cui l'abitazione è integralmente connessa a singolarità geologiche o ingloba al suo interno elementi naturali o dell'orografia del suolo (alberi viventi, grotte ecc.).

f. Architettura pubblica tutelata ope legis

Tra le architetture pubbliche tutelate ope legis vi sono innumerevoli edifici di pregio architettonico (scuole, caserme, municipi, ospedali, manicomi), spesso con aree di pertinenza di notevole estensione e valore paesaggistico.

I piani territoriali dovrebbero individuare la rete di attrezzature che essi hanno costituito nel passato e definirne gli ambiti in quanto zone di cui mantenere la qualità ambientale, la testimonianza tipologica e costruttiva degli edifici e dei manufatti che vi insistono.

Arch. Maria Luisa Mutschlechner

Arch. Corrado Azzolini